



COPIA

Numero Registro Delibere 31
del 21-05-2014

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 11:45 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	NAPOLI ISIDORO	P
VESTITO DOMENICO	P	ZAVAGLIA DOMENICO	P
LUPIS FRANCESCO	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	MESITI PASQUALE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	LOMBARDO SERGIO	A
ALBANESE ANNAMARIA	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU** ;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito **l'abrogazione** dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
-

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati con D.L. 16/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche":

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 147/2013 s.m.i.:

669. (Come modificato dall'art. 1, comma 4 lett. f) e g) del D.l. 6 marzo 2014, n. 16). Il presupposto

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base per la TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TSI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. **Per lo stesso anno 2014, della determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato d.l. 201 del 2011.**

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo- 1 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche";

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea di massima, servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 D.Lgs. 446/1997, provvedono a " ...disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 27, comma 8 della legge 448/200, il quale dispone che "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che dall'anno 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio;

VISTO l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 e differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Introduce l'argomento il Sindaco:

La manovra tributaria e finanziaria, per l'anno 2014, sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale ha un duplice obiettivo:

- 1)** Per un verso venire incontro alle esigenze della popolazione, adottando delle manovre correttive, rispetto al passato, in modo tale da tener conto delle difficoltà ed eventuali disparità di trattamento che sono state poste all'attenzione di questa Amministrazione comunale, da un punto di vista puramente tributario.
- 2)** Per altro verso vi è la necessità di garantire le risorse finanziarie per sostenere le spese fisse e correnti, al fine di fornire ai cittadini di Marina di Gioiosa Jonica i servizi essenziali dell'Ente.

La legge di stabilità per l'anno 2014, con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge n. 68/2014, ha introdotto, a decorrere dal quest'anno, una imposta comunale unica, denominata IUC, che in realtà non è un vero e proprio tributo ma l'insieme di tre tributi di natura diversa:

- a)** L'IMU, che è un'imposta di natura patrimoniale ed incide direttamente sui redditi prodotti dagli immobili esistenti sul territorio di ciascun Ente Locale soggetto attivo;
- b)** La TASI, che è una tassa che si riguarda tutti i contribuenti possessori o detentori di immobili, finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili forniti dall'Ente Locale (pubblica illuminazione, polizia locale, protezione civile, tutela dell'ambiente);
- c)** La TARI, che sostituisce la TARES e la TARSU, dovuta dai contribuenti che occupano locali ed aree scoperte ed è finalizzata alla copertura di tutti i costi che l'Ente sostiene per il servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel determinare le aliquote e le detrazioni, sia in merito all'Imposta Municipale Propria (IMU) che alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), si è tenuto conto, anzitutto, delle esigenze dei cittadini contribuenti, cercando di creare il giusto equilibrio tra equità sociale e compatibilità di bilancio, in un'ottica di pareggio tra entrata e spese (per rispettare il Patto di Stabilità).

In merito all'IMU, negli anni 2012 e 2013 le aliquote approvate dalla Commissione Straordinaria sono state sostanzialmente due: quella sulle abitazioni principali e relative pertinenze, fissata al 4 per mille, con un'unica detrazione (prevista per legge) di € 200,00 per ogni unità immobiliare, e quella ordinaria applicata su tutte le altre tipologie di immobili

fissata al 10,6 per mille.

Per l'anno 2014 è stata apportata una variazione all'aliquota ordinaria, riconoscendo una riduzione di 2,5 punti per mille, e quindi l'applicazione dell'aliquota all'8,1 per mille, a tutti

gli immobili appartenenti alle categorie:

- a)** A 10 (Uffici e studi privati)
- b)** C I (Negozi e botteghe)
- c)** C3 (Laboratori per arti e mestieri)
- d)** C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)
- e)** D (Opifici, alberghi, teatri, fabbricati industriali, ecc.)

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle categorie A1 (Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazioni in Ville) ed A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) l'aliquota applicata è stata fissata al minimo di legge 4 per mille, continuando a riconoscere una detrazione dall'imposta di 200,00 euro.

L'aliquota del 10,6 per mille rimane invariata, invece, per la restante tipologia di immobili oggetto del tributo ed in particolare i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, gli immobili appartenenti alle categorie catastali B, agli immobili appartenenti alle categorie

catastali C2, C5, C6 e C7 oltre che alle aree fabbricabili.

Per quanto riguarda la TASI è stata valutata attentamente la possibilità ridurre a zero l'aliquota minima fissata dalla legge all' 1 per mille e/o applicarla in modo differenziato tra le diverse tipologie di immobili oggetto della tassa. Le esigenze di bilancio non hanno

consentito l'azzeramento complessivo delle aliquote e quindi, di fatto, la non applicazione del tributo, ma le scelte effettuate in ogni caso sono derivate dall'esigenza di non gravare in modo incisivo e preponderante sui cittadini. Rispetto alla generalità dei Comuni italiani, che già hanno approvato le aliquote TASI, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica si pone in controtendenza in senso favorevole ai cittadini contribuenti. Quasi tutte le Amministrazioni Comunali, anche quelle del nord con bilanci più floridi e con una evasione tributaria molto più bassa della nostra, hanno applicato l'aliquota massima del 3,3 per mille. Noi no. Rispetto all'IMU, quindi, i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica pagheranno esattamente la metà e, senza fare leva sull'ulteriore aliquota dello 0,8 per mille, che avremmo potuto applicare sugli immobili diversi dall'abitazione principale, riusciamo a garantire tre fasce di detrazioni.

Le aliquote, quindi, saranno le seguenti:

1 per mille:

- a) immobili posseduti dalle imprese costruttrici fintanto che gli stessi sono detenuti per essere destinati alla vendita;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale.

1,9 per mille:

abitazioni principali.

2,5 per mille:

- a) Fabbricati appartenenti alle categorie A10, C1, C3, C4 e D;

0 per mille:

- a) Immobili soggetti all'aliquota IMU al 10,6 per mille e quindi agli immobili appartenenti alle categorie catastali B, agli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C5, C6 e C7 oltre che alle aree fabbricabili.

Da quanto esposto si evince che i fabbricati classificati alle categorie A10, C1, C3, C4 e I) di fatto sono sottoposti alla tassazione dell'8,1 per mille ai fini IMU ed al 2,5 per mille ai fini TASI con una imposizione complessiva del 10,6 per mille. Tale scelta è stata effettuata in quanto ad invarianza di gettito per l'Ente comunale, rispetto all'anno 2013, il contribuente potrà avere un beneficio fiscale. Ai sensi del comma 715 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) l'imposta municipale sugli immobili, relativa agli immobili strumentali (utilizzati durevolmente nel processo produttivo dell'impresa, dell'arte e professione) è deducibile ai fini della determinazione del reddito (IRPEF E/O IRES) di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 cento. Ai sensi dell'art. 99,

comma 1, del testo unico delle imposte sul reddito (TUIR) è previsto, inoltre, che le imposte diverse da quelle sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa, sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Dal combinato di queste due disposizioni normative si evince che mentre l'IMU pagata dai possessori di immobili strumentali può essere deducibile dal reddito di impresa, arte e/o professione solo nella misura del 20% (per ogni 100,00 euro pagati si deducono solo 20,00), al contrario la TASI è deducibile al 100% dai suddetti redditi, con un beneficio fiscale che varia da contribuente a contribuente a seconda dello scaglione di reddito IRPEF O IRES di appartenenza.

Da tutto ciò detto, quindi, a gettito di imposta invariato sommando la TASI e la TARI, i contribuenti possessori di immobili strumentali hanno comunque un vantaggio fiscale in termini assoluti.

Per le altre categorie di immobili, ed in particolare le abitazioni principali, escluse per legge dall'imposizione IMU, le esigenze di bilancio non hanno consentito l'azzeramento dell'aliquota, ma in ogni caso non è stata applicata quella massima di legge pari al 2,5 per mille, ma una aliquota più bassa paria all'1,9 per mille, e sono state introdotte delle detrazioni che variano da un minimo di 20,00 euro ad un massimo di 40,00 per ogni unità immobiliare.

La diversificazione delle detrazioni tiene conto del reddito catastale di ciascuna abitazione sulla base di tre scaglioni di rendite:

- a)** Da 0 a 200,00 euro
- b)** Da 201,00 a 500,00 euro
- c)** Oltre 501,00

Complessivamente su un gettito previsto di € 140.000,00 l'aggravio per la cittadinanza è pari a circa 69.000,00 euro. Infatti, il restante gettito TASI, pari a circa 71.000,00 euro e proveniente dagli immobili di categoria A10, C1, C3, C4 e D, trova una diminuzione di gettito di pari importo nell'Imposta municipale propria (IMU) poiché l'aliquota per tali immobili è stata ridotta di 2,5 punti per mille con un'invarianza di pressione tributaria.

Prende la parola il consigliere Mesiti precisando di intervenire a titolo personale e non a nome del gruppo in quanto, nel presente punto, così come in quelli successivi e collegati (approvazione aliquote IUC e addizionale IRPEF), la posizione della collega di Gruppo è differente.

Avendo ascoltato la relazione del Sindaco, il consigliere Mesiti apprezza sinceramente il lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale, tuttavia, per quanto riguarda l'inserimento all'ordine del giorno dell'adozione e approvazione del Regolamento IUC, ritiene che si tratta di una incongruenza dell'Amministrazione rispetto al fruttuoso "**metodo di "condivisione preventiva"**", (...) *che prevede una fase di ascolto e coinvolgimento dei cittadini prima di prendere le decisioni, in modo da non mettere il Paese reale davanti al fatto compiuto, e che dà il senso della partecipazione democratica*" (cf. articolo su "Lente Locale" del 16.12.2013).

Già più volte, il gruppo di minoranza ha avuto modo di apprezzare l'importanza degli incontri preventivi tra l'Amministrazione e i cittadini in occasione delle assemblee tenutesi per discutere su problemi e ricevere suggerimenti e proposte per la successiva attività amministrativa, perché il conseguente, maggiore coinvolgimento e ascolto aiuta i cittadini a sentire meno distante l'Ente e più propensi i primi a cooperare sempre di più al soddisfacimento delle esigenze di cassa di quest'ultimo in una logica di corresponsabilità tra cittadini anziché secondo un rapporto che di sovente è percepito come di mera sudditanza-assoggettamento a decisioni avulse dalle proprie reali possibilità, esigenze, bisogni.

Tuttavia, oggi - nonostante la rassicurazione orale ricevuta qualche giorno fa da un esponente dell'Amministrazione in ordine ad una seduta consiliare che avrebbe affrontato tra i punti rilevanti dell'O.d.G. solamente il Conto del Bilancio 2013 ed altri due regolamenti minori - troviamo anche i non preventivati punti relativi ad:
1) approvazione del Regolamento IUC; 2) adozione delle aliquote addizionale IRPEF, 3) IMU, 4) TASI e 5) aggiornamento oneri di urbanizzazione di cui ai punti 5-10.

Si confida nella buona fede del predetto interlocutore, tuttavia, non possiamo non presumere che l'inserimento in O.d.G. dei predetti punti/argomenti sia stata effettuata con una certa fretta e, forse, senza una ponderata valutazione dei rischi relativi al caos che potrebbe ingenerarsi tra cittadini, uffici comunali e consulenti privati a partire da oggi alla (prima) scadenza del 16 giugno e senza poter valutare precisamente la possibilità di manovra sulle aliquote TASI, non sapendo a quanto ammonteranno i trasferimenti dallo Stato e, quindi, senza poter collegare dette aliquote al successivo bilancio di previsione avendo contezza di tutte le risorse.

Anche se preannunciata, è di ieri la notizia che il Governo, consapevole delle difficoltà ingenerate dalla previsione ed applicazione di questa nuova imposta unica, concede la possibilità di proroga a settembre del pagamento della prima rata di IMU e TASI.

E' certo che i cittadini che tra giugno e dicembre dovranno pagare ben 5 bollettini con importi tutt'altro che insignificanti. Ed oltre a pagare, per quanto riguarda la TASI, dovranno anche accollarsi l'onere di autoquantificare gli importi dovuti. Si spera, pertanto, che l'Ente abbia predisposto un servizio di ausilio agli utenti che dovessero trovare particolari difficoltà nel relativo calcolo.

Non solo. Ricordiamo benissimo che, durante l'incontro pubblico sulla TARES (sul cui schema, grosso modo, è impostata la nuova TARI), l'Amministrazione Comunale concordava con la minoranza sulla mancata opportunità di riconoscere ulteriori correttivi a favore di categorie economicamente o socialmente svantaggiate e si citavano, come esempio, i regolamenti TARES di Messina o di Firenze. Allora l'Amministrazione riferì di avere le mani legate da scelte effettuate da altri e cristallizzatesi definitivamente col 30 settembre 2013 (termine ultimo per il riequilibrio del bilancio). Tuttavia, ora sarebbe stato possibile inserire riduzioni a favore, per esempio: di famiglie con Isee particolarmente basso (come fatto dal Comune di Rivoli) o per famiglie o anziani che si reggono su pensioni minime, soggetti in cassa integrazione, disoccupati o portatori di handicap. Ma anche esenzioni di un anno o riduzioni per nuove attività produttive, per le Onlus, per famiglie numerose e per artigiani, come, per esempio, previsto dall'attuale regolamento IUC (sezione TARI) di Grosseto. Eppure, lo schema delle riduzioni TARI non è molto dissimile da quello TARES dello scorso anno. A pagina 27, art. 52 si scorgono solo 5 ipotesi di riduzione su base funzionale. Nessuna riduzione che tenga conto di particolari problemi del contribuente a causa del suo status. Come mai? Si è tenuto conto del possibile effetto devastante della IUC sui nuclei familiari o sugli individui che presentano aspetti di marginalità o disagio socio-economico? Siamo sicuri che esistano esigenze prioritarie rispetto alla soluzione delle predette criticità? Siamo sicuri che non stiamo camminando con un passo troppo veloce per gli ultimi?

Per queste ragioni, si chiede il differimento del punto a prossimo consiglio comunale preceduto da assemblea pubblica. In caso negativo, essendo a nostro avviso necessario consultare più approfonditamente i cittadini e l'Ufficio del Servizio Sociale comunale per armonizzare il più possibile le esigenze dell'Ente con le reali esigenze e possibilità contributive della popolazione esprimiamo astensione verso la proposta di approvazione ed alle conseguenti, collegate proposte di adeguamento di aliquote.

Prende la parola il Sindaco il quale ribadisce che il rispetto dei termini previsti dalla norma per l'approvazione del regolamento IUC costituisce un elemento importante ai fini della salvaguardia del bilancio, in quanto lo slittamento dei termini potrebbe causare gravi conseguenze sulla fiscalità comunale impedendo di fatto all'Ente di realizzare i propri obiettivi amministrativi. Il rispetto delle regole è un impegno imprescindibile per chi vuole garantire legalità alla propria azione amministrativa.

Interviene il consigliere Mesiti: *“Confermo la mia astensione affinché funga da promemoria ed, in sede di approvazione del Piano Finanziario TARI, si possa verificare la possibilità di inserimento di riduzioni o agevolazioni a favore di nuclei familiari individui che presentano aspetti di marginalità o disagio socio-economico”.*

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1 D.Lgs.

26772000 s.m.i.;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, espresso in relazione al Regolamento IUC, giusta nota prot. 6630 del 15/05/2014

Con voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Mesiti Femia)

Contrari n. 0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di procedere, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, all'esame e alla contestuale approvazione del Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale, ai sensi del comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

3) di dare atto che l'approvando Regolamento disciplina l'applicazione della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti), introdotte con la legge di stabilità 2014, nonché dell'IMU (Imposta Municipale Propria);

4) Di dare atto che il regolamento IUC, dopo l'approvazione, ha effetto dal 1° gennaio 2014;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 Astenuti n. 2 Contrari n. 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii..

La Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

Data 21/05/2014

La Responsabile
Dott.ssa Tiziana Romano

La Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data 21/05/2014

La Responsabile
Dott.ssa Tiziana Romano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22-05-2014, Prot. N 674 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 22-05-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 21-05-2014;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 22-05-2014 al 06-06-2014, senza reclami.

Data 21-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ARTURO TRESOLDI